



COMUNE DI RAVELLO - IMPOSTA DI SOGGIORNO



Si Informa che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 28.03.2018, ha approvato l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno ed il relativo Regolamento Comunale.

Le tariffe da applicare sono state aggiornate poi, con delibera n. 31 del 20.03.2019.

Pertanto, nel periodo dall'1 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno, I turisti che pernoveranno presso le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, ubicate nel territorio del Comune di Ravello, dovranno corrispondere l' imposta di soggiorno, per i primi 7 (sette) pernottamenti, al gestore della struttura che dovrà poi versare tale Importo al Comune.

Gli importi deliberati da applicare, per persona e per pernottamento (fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi) sono i seguenti:

CATEGORIA DI STRUTTURA	TARIFFA	GIORNI DI APPLICAZIONE
Alberghi - Pensioni - Hotel 5 stelle e 5 stelle Lusso	€ 5,00	7
Alberghi - Pensioni - Hotel 4 stelle	€ 5,00	7
Alberghi Pensioni - Hotel - Residence 3 stelle	€ 4,00	7
Alberghi - Pensioni - Hotel 2 stelle	€ 3,00	7
Immobili destinati alla locazione breve d.l. 50/2017.	€ 3,00	7
Strutture ricettive extralberghiere: bed & breakfast, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, residence, ostelli per la gioventù, rifugi di montagna, country house, case religiose di ospitalità	€ 3,00	7

Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori entro il sedicesimo anno di età;
- b) i diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
- c) i rifugiati politici;
- d) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) Il personale volontario della protezione civile e della Croce rossa e ONLUS che svolge attività simili e che presta servizio in occasione di calamità;
- f) Il personale docente della scuola nazionale ed internazionale di qualunque grado e ordine, nello svolgimento dell'attività di accompagnatori;
- g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.

2. L'esenzione di cui al punto c) è subordinata alla presentazione del tesserino attestante lo status di rifugiato politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

3. L'esenzione di cui al punto f) è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è dovuto alle circostanze previste dal medesimo punto f).

4. I giustificativi delle esenzioni di cui al presente articolo devono essere conservati per 5 anni presso le strutture ricettive ed esibiti negli eventuali controlli da parte del Comune di Ravello.